



CO.NA.PO SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Provinciale di NAPOLI

Napoli 14 Aprile 2019

VFC Michele Coppola 3934441180

mail: conapo.napoli@libero.it

prot. N° 53/2019

al reggente del Comando VVF di NAPOLI

Direttore regionale VVF Campania **Ing. Giovanni NANNI**

Al Vice Comandante dei vigili del fuoco di Napoli **Ing. Luigi TRANCHINO**

OGGETTO: servizio di vigilanza stadio San Paolo, richiesta di ritiro dell' OdG 431/2019

Egregio dirigente, in data 11/04/2019 è stato emanato l'odg n°431, nel quale si evince che una società privata, la S.S.C.N., "DISPONE" cosa deve fare un Corpo dello Stato.

Una frase che non avremmo mai voluto leggere, "da disposizioni ricevute dalla Società sportiva calcio Napoli"; un vero e proprio "**asservimento**" che non riscontriamo in nessun altro Corpo dello Stato ed in nessun altro comando, dove sono presenti altre società calcistiche che usufruiscono di stadi con la medesima capienza dello stadio San Paolo.

Inoltre, dal documento allegato, si chiede all'ufficio vigilanza di trascrivere DATI PERSONALI degli operatori impegnati nel servizio di vigilanza, quali nome, cognome, qualifica, data e luogo di nascita ed addirittura residenza.

Effettuando un rapido excursus della normativa in vigore, non si riscontra alcun riferimento a tale richiesta, infatti:

i servizi di Vigilanza sono disciplinati dal D.M. 22 febbraio 1996 n. 261 nel quale viene sancito, all'articolo 2 comma 2 che Il servizio, di cui al comma precedente, è finalizzato al completamento delle misure di sicurezza, peculiari dell'attività di prevenzione incendi, a prevenire situazioni di rischio e ad assicurare l'immediato intervento con persone e mezzi tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel caso si verifichi l'evento dannoso.

All'articolo 4 comma 2 l'entità dei servizi viene stabilita dalla commissione provinciale su proposta, avanzata in tale sede, dal comandante provinciale dei vigili del fuoco e le relative prescrizioni sono notificate agli interessati tramite i sindaci dei comuni in cui si svolge l'attività.

All'articolo 8, adempimenti di enti e privati; i gestori di locali di pubblico spettacolo e trattenimento, ai quali la commissione provinciale di vigilanza abbia prescritto il servizio di vigilanza antincendi da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a termini dell'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 26 luglio 1965, n. 966, sono tenuti a richiedere detto servizio, presentando domanda **nonché attestato del pagamento effettuato presso la tesoreria provinciale dello Stato, al comando provinciale vigili del fuoco competente per**

territorio, con le modalità previste dalla legge 26 luglio 1965, n. 966, **almeno cinque giorni prima** dell'inizio dello spettacolo o del trattenimento; **in mancanza di tale adempimento il servizio non può essere svolto e la circostanza è segnalata dal Comando provinciale** dei vigili del fuoco alle autorità competenti per l'adozione dei provvedimenti di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966. 2.

Il gestore del locale di pubblico spettacolo e trattenimento deve osservare le norme previste in materia di sicurezza antincendio, nonché le eventuali prescrizioni impartite dalla commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. **Egli è tenuto, in particolare, a mettere a disposizione del personale di vigilanza, oltre al verbale contenente le prescrizioni della commissione provinciale, la planimetria generale dell'attività** in cui sia riportata l'ubicazione di:

- a) mezzi antincendio fissi e mobili;
- b) sistemi di vie di esodo, come corridoi, scale, uscite all'esterno;
- c) luci di sicurezza;
- d) quadro elettrico generale;
- e) locali di pertinenza, con indicazione della relativa destinazione d'uso;

Il gestore comunica il nominativo della persona incaricata, dalla direzione del locale, della manutenzione e gestione degli impianti provvedendo affinché non vengano alterate le condizioni di sicurezza **ed, in particolare, siano mantenuti:**

- a) **sgombrare ed agibili le vie di esodo;**
- b) **efficienti i mezzi e gli impianti antincendi, eseguendone la manutenzione necessaria;**
- c) **efficienti l'impianto elettrico principale e quello di sicurezza con le modalità e la periodicità stabilita dalle specifiche normative;**
- d) **efficienti i dispositivi di sicurezza degli impianti di ventilazione, condizionamento e riscaldamento.**

I servizi di vigilanza sono altresì disciplinati da:

- D.Lgs 8 marzo 2006, n. 139 Art. 18 - Servizi di vigilanza antincendio
- D.M. 2 marzo 2012 Aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
- Circolare prot. n° 45945/4117/27/2 del 25 maggio 1996 Servizi di vigilanza resi dal corpo nazionali dei vigili del fuoco nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento
- Circolare n° 13 MI.SA 99 Prot. n° P627/4101 sott. 72/C2 del 22 maggio 1999
- verbale della commissione provinciale di pubblico spettacolo del 01/12/2011
- verbale della commissione provinciale di pubblico spettacolo del 09/07/2013
- verbale della commissione provinciale di pubblico spettacolo del 29/07/2014

Si sottolineano in particolare:

- il D.M. 18 marzo 1996 Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal D.M. 6 giugno 2005, all'articolo Art. 19 - Gestione della sicurezza antincendio lettera i), in cui è prevista la redazione di un piano che deve contenere l'indicazione delle modalità **per fornire assistenza e collaborazione ai Vigili del fuoco** ed al personale adibito al soccorso in caso di emergenza;
- Art. 19-ter.- Gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica all'interno degli impianti dove si disputano incontri di calcio in cui viene istituito il **Gruppo Operativo Sicurezza** di cui è **componente un rappresentante dei vigili del fuoco** e dove è previsto un Centro per la gestione della sicurezza delle manifestazioni calcistiche, coordinato dall'Ufficiale di P.S. designato con ordinanza di servizio del Questore, **d'intesa (e non ASSERVITO)** con il rappresentante dei Vigili del fuoco **per l'emergenza antincendio**

- Lettera Circolare prot. n. P1091/4139 sott. 7/4 del 5 agosto 2005 D.M. 6 giugno 2005. Linee guida per la redazione del progetto preliminare relativo all'adeguamento degli impianti sportivi destinati alle manifestazioni calcistiche con capienza superiore a 10.000 spettatori. Nella SCHEDA "F" CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI DEL CENTRO PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA DELLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE, DELLE EMERGENZE, DEL POSTO DI POLIZIA DEI LOCALI E/O AREE PER I VIGILI DEL FUOCO E PER IL SOCCORSO SANITARIO, viene sancito che **per l'attività dei Vigili del fuoco dovrà essere previsto un idoneo locale e/o aree all'aperto per lo stazionamento dei relativi uomini e mezzi**, apparecchiature di registrazione e trasmissione immagini a Sale Operative della Questura e del Comando dei vigili del fuoco, predisposizione delle infrastrutture e dei sistemi di governo e controllo degli apparati ricetrasmittenti sia analogici che digitali in dotazione dei rappresentanti delle forze dell'ordine, dei Vigili del fuoco. LOCALI E/O AREE PER I VIGILI DEL FUOCO ove ritenuto necessario dal Comandante provinciale dei Vigili del fuoco, **dovranno essere individuati LOCALI E/O AREE PER I VIGILI DEL FUOCO presenti nell'ambito dell'impianto sportivo e dei relativi mezzi**. Tali locali e aree dovranno avere accesso diretto all'area di servizio annessa e collegamento diretto con i varchi di uscita dei mezzi di soccorso.
- DECRETO 8 agosto 2007. Organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi. Nel quale si affidano in maniera univoca i compiti di controllo dei titoli di accesso, di instradamento degli spettatori e di rispetto del regolamento d'uso dell'impianto esclusivamente alla società sportiva organizzatrice dell'evento, **non consentono al personale addetto ai predetti servizi di portare armi o altri oggetti atti ad offendere, ne' di esercitare pubbliche funzioni**. Pertanto **NON è previsto alcun controllo da parte di tali soggetti (steward) nei confronti dei VIGILI DEL FUOCO**, anzi, nell'allegato al decreto è prevista la loro formazione, nella quale viene esplicitato il ruolo dei vigili del fuoco e tutto ciò che concerne l'attività di prevenzione incendi.

“Da tali normative si evidenziano gli obblighi del gestore nei confronti dei VV.F. e non viceversa.”

Inoltre divulgare i “dati personali” dei lavoratori è palesemente in contrasto con il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, dove all'art. 23 si sancisce che **il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato**.

Pertanto si chiede il “ritiro immediato” della disposizione sopra citata ed il motivo che ha scaturito la sua pubblicazione, per di più cogliamo l'occasione per ricordare gli obblighi, sanciti dalle normative sopra citate, in carico ai richiedenti il servizio di vigilanza, in merito al PAGAMENTO preventivo del servizio di vigilanza e di tutto ciò che è stato evidenziato in grassetto nella presente nota.

Risulta infatti alla scrivente O.S. che il personale riceve con ritardo il pagamento degli emolumenti riferiti ai servizi di vigilanza dello stadio San Paolo, pertanto riteniamo opportuno che il comando provveda a DISPORRE il rispetto delle normative.

Ribadiamo altresì quanto richiesto con nota prot.14/2018 del 20/02/2018 nella quale abbiamo sottolineato che è consuetudine per il personale inviato in servizio di vigilanza allo stadio San Paolo, svolgere almeno 2 ore in più di quanto gli venga comandato sul foglio di servizio, infatti tutto il personale comandato per tale servizio,

parte un'ora prima dalla Sede Centrale e solitamente fa ritorno in sede anche due ore dopo.

Teniamo ad informare ed a portare all'attenzione della S.V. che quasi in tutti gli stadi di calcio di serie A, con capienza analoga a quella dello stadio del San Paolo, il personale inviato è pagato per 5 o addirittura 6 ore.

Pertanto chiediamo urgentemente una rivisitazione sugli orari per consentire il pagamento di almeno un'ora in più per chi svolge il servizio.

Chiediamo infine:

- che TUTTO il personale sia dotato di radio portatili idonee, che consentano l'utilizzo con auricolari.
- Idoneo automezzo dotato di tutta l'attrezzatura in caricamento a qualsiasi squadra operativa dei vigili del fuoco.
- come previsto dalla normativa sopra esplicitata, è necessario divulgare a tutto il personale la planimetria dello stadio e l'ubicazione di tutti gli idranti e delle attrezzature antincendio, ammesso che siano presenti in tutto lo stadio, considerato che il personale ha notevole difficoltà ad espletare il proprio lavoro visto lo stato in cui versa lo stadio.
- pretendere dal personale addetto, il controllo delle attrezzature antincendio e mettere a disposizione tale attrezzatura ai VIGILI DEL FUOCO, i quali non devono chiedere ogni volta le attrezzature, percorrendo itinerari tortuosi nei meandri dell'impianto sportivo.
- predisporre in ogni settore dello stadio, locali o aree, per i VIGILI DEL FUOCO, che devono operare degnamente e non gettati nella calca di alcuni settori dello stadio.

La nostra O.S. tutelerà ogni lavoratore in merito all'eventuale diffusione illecita di dati personali.

In attesa di urgente riscontro si porgono distinti saluti.



IL RESPONSABILE PROVINCIALE
SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

V.F. Coppola Michele